



# COMUNE DI ARPAIA

PROVINCIA DI BENEVENTO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N.75 del 30-12-2024**

**Oggetto: Approvazione programmazione fabbisogno del personale 2025/2027. Rilevazione eccedenze del personale in sovrannumero. Approvazione nuova dotazione organica**

L'anno duemilaventiquattro il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 12:38, si è riunita la Giunta Comunale nell'ufficio del segretario comunale, con l'intervento dei Sigg.:

Pasquale Fucci	Sindaco	Presente
Stefano Diglio	Vice Sindaco	Presente
Luisa D'Addio	Assessore	Presente

Presenti	n.	3
Assenti	n.	0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Sabrina Giannulli, con funzioni di cui all'art.97 del decreto legislativo n.267/2000;

Il Dott. Pasquale Fucci, nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Il Sindaco ed il Segretario comunale sono collegati da remoto, ai sensi del regolamento approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 27 del 28.9.2023. La seduta ha inizio alle ore 12:38 e termina alle ore 12:50.

**Premesso che:**

- con delibera di Consiglio comunale n. 33 in data 23.12.2023, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- con delibera di Consiglio comunale n. 41 in data 29.12.2023, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- con delibera di Giunta comunale n. 21 in data 19.02.2024, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024-2026;

**Preso atto** che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

**Visto** l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:  
*“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

*2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*

*4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

*(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”*

**Visto**, inoltre, l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

*“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella*

*predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.*

*2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.*

*3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.*

*4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.*

*5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni."*

#### **Rilevato che:**

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

#### **Visti:**

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
  1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
  1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
  2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della*

*programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*

*3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*

*4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*

- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

**Richiamato**, inoltre, l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

*“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*

*2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*

*3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*

*4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.”*

**Considerato** che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

**Preso atto** che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

**Rilevato** che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

*“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*

**Visto** il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

**Rilevato** che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

**Vista** la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: *“Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 29 in data 5.11.2024, con la quale è stato determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno **2025**, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

**Preso atto** che tale valore:

è compreso tra il valore della soglia di virtuosità (A) e il valore di rientro della maggiore spesa (B);

**Rilevato**, quindi, che per l'anno **2025** il tetto massimo della spesa di personale è pari al valore certificato nel rendiconto dell'anno **2023**: € 445.805,57, in allegato;

**Considerato** che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è compreso tra il valore della soglia di virtuosità e il valore di rientro della maggiore spesa possono assumere personale a tempo indeterminato nei limiti del *turn over* disponibile, pur non potendo superare il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti calcolato nell'ultimo rendiconto approvato;

**Rilevato** che tale interpretazione è stata confermata dalla Corte dei conti, sez. regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con del. n. 55/2020: *“il Comune (...) - che presenta un rapporto tra media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti e spesa per il personale compreso fra le due soglie di cui al d.m. del 17.03.2020 - potrà coprire anche il turn over al 100% a condizione che lo stesso Comune non incrementi il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.”*

**Visto** l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

*“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque*

*la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”*

**Visto** inoltre l'art. 1, c. 234, L. n. 208/2015 che recita: *“Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”;*

**Richiamato**, inoltre, il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

**Preso atto** che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: *“Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello “scavalco condiviso” disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore”;*

**Richiamata** la propria precedente deliberazione n. 76 in data 6.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto *“Programmazione del fabbisogno del personale 2024/2026”;*

**Ravvisata** la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2025-2027, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

**Vista** la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2025 - 2027 predisposta dalla Responsabile del servizio finanziario-personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso a esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
  - b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
  - c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;
- che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

**Atteso**, in particolare, che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

**Preso atto**, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: *“l’indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni”*.

**Considerato** che la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è quella derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020, come indicato nella determinazione dirigenziale n. 29 RG. 260 in data 5.11.2024 sopra citata;

<b>Spesa potenziale massima (A)</b>	<b>€ 392.549,90.</b>
-------------------------------------	----------------------

**Considerato** che per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2025– 2027 l'ente deve programmare una spesa complessiva così determinata:

Personale a tempo indeterminato IN SERVIZIO (+)	€ 380.976,50
Personale a tempo determinato (tutte le configurazioni) (+)	€ 9.877,75
<b>Spesa TOTALE (=)</b>	<b>€ 390.854,25</b>

**Richiamati:**

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 il dispone che: *“2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”*;

**Rilevato**, altresì, che le attività di competenza degli uffici comunali e la crescente complessità dell'ordinaria gestione delle funzioni e dei servizi comunali richiede la presenza all'interno degli enti di figure professionali altamente qualificate e specializzate e che i titolari di posizione organizzativa (EQ) hanno carattere di essenzialità per il regolare svolgimento dell'azione amministrativa dell'Ente atteso che agli stessi viene attribuita la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle strutture;

**Considerato** che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

**Preso atto** che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di “*dotazione organica*” si deve tradurre non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

**Dato atto**, altresì, che:

- il comune di Arpaia al 31.12.2023 risulta avere una popolazione di 2.009 abitanti;
- allo stato attuale il numero dei dipendenti in servizio è il seguente:

**- PERSONALE IN FORZA A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO E LAVORO FLESSIBILE oltre al Segretario comunale**

**- SITUAZIONE AL 20.12.2024**

NUM.	PROFILO PROFESSIONALE	Area - Ex Posizione Economica -	CONTRATTO
0,50	Funzionario amministrativo contabile E.Q.	Area Funzionari D.1	Contratto a tempo indeterminato partime al 50% a n. 18 ore settimanali
1	Funzionario demografici E.Q.	Area Funzionari D5	Contratto a tempo indeterminato e pieno
0,50	Funzionario amministrativo contabile E.Q.	Area Funzionari D.1	Contratto a tempo indeterminato partime al 50% a n. 18 ore settimanali
1	Istruttore di polizia municipale	Area Istruttori C.6	Contratto a tempo pieno ed indeterminato
0,50	Istruttore di polizia municipale	Area Istruttori C.1	Contratto a tempo indeterminato e partime al 50% a n. 18 ore settimanali
0,50	Istruttore di polizia municipale	Area Istruttori C.1	Contratto a tempo indeterminato partime al 50% a n. 18 ore settimanali
0,50	Istruttore	Area Istruttori C.1	Contratto a tempo indeterminato e partime al 50% a n. 18 ore settimanali
0,50	Istruttore	Area Istruttori C.1	Contratto a tempo indeterminato e partime al 50% a n. 18 ore settimanali
0,17	Funzionario Tecnico	Area Funzionari D.2	Contratto a tempo determinato per n. 6 ore settimanali (lavoro flessibile (fuori orario di lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. n.311/2004)
0,67	Operatore esperto	B.2	Contratto a tempo indeterminato
1	Operatore esperto	B.5	Contratto a tempo indeterminato e pieno
1	Operatore esperto	B.5	Contratto a tempo indeterminato e pieno
1	Operatore esperto	B.5	Contratto a tempo indeterminato e pieno

1	Istruttore	C.1	Contratto a tempo pieno ed indeterminato
<b>10,84</b>	<b>TOTALE</b>		

**Visto** il proposito il parere n. 26 rilasciato in data 20.12.2024, pervenuto al protocollo prot. n. 7730 del 20.12.2024 con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile richiesti ed espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi;

**Ritenuto di approvare** la nuova dotazione organica organica dell'ente;

**Dato atto** che:

- ✓ questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2025-2027 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- ✓ questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- ✓ il piano occupazionale 2025-2027 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;

**Ritenuto di provvedere** in merito;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**Visto** il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

**Visto** il C.C.N.L. Funzioni locali 16 novembre 2022;

**Visto** il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

**Visto** il D.M. 17 marzo 2020;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

- 1) **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il **piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2025-2027**, quale parte integrante e sostanziale;
- 2) **di approvare**, per le motivazioni riportate nella premessa, la **dotazione organica** dell'Ente, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

NUM.	PROFILO PROFESSIONALE	Area - Ex Posizione Economica -	CONTRATTO
0,50	Funzionario amministrativo contabile E.Q.	Area Funzionari D.1	Contratto a tempo indeterminato partime al 50% a n. 18 ore settimanali
1	Funzionario demografici E.Q.	Area Funzionari D5	Contratto a tempo indeterminato e pieno
0,50	Funzionario amministrativo contabile E.Q.	Area Funzionari D.1	Contratto a tempo indeterminato partime al 50% a n. 18 ore settimanali
1	Istruttore di polizia municipale	Area Istruttori C.6	Contratto a tempo pieno ed indeterminato

DELIBERA DI GIUNTA n.75 del 30-12-2024 COMUNE DI ARPAIA

0,50	Istruttore di polizia municipale	Area Istruttori C.1	Contratto a tempo indeterminato e partime al 50% a n. 18 ore settimanali
0,50	Istruttore di polizia municipale	Area Istruttori C.1	Contratto a tempo indeterminato partime al 50% a n. 18 ore settimanali
0,50	Istruttore	Area Istruttori C.1	Contratto a tempo indeterminato e partime al 50% a n. 18 ore settimanali
0,50	Istruttore	Area Istruttori C.1	Contratto a tempo indeterminato e partime al 50% a n. 18 ore settimanali
0,17	Funzionario Tecnico	Area Funzionari D.2	Contratto a tempo determinato per n. 6 ore settimanali (lavoro flessibile (fuori orario di lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. n.311/2004)
0,67	Operatore esperto	B.2	Contratto a tempo indeterminato
1	Operatore esperto	B.5	Contratto a tempo indeterminato e pieno
1	Operatore esperto	B.5	Contratto a tempo indeterminato e pieno
1	Operatore esperto	B.5	Contratto a tempo indeterminato e pieno
1	Istruttore	C.1	Contratto a tempo pieno ed indeterminato
<b>10,84</b>	<b>TOTALE</b>		

3) **di approvare**, per le motivazioni riportate nella premessa, il nuovo **piano occupazionale per il triennio 2025-2027**, dando atto che lo stesso è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018:

**1 anno Annualità 2025: Non si prevedono assunzioni;**

**2 anno annualità 2026: non si prevedono assunzioni;**

**3 anno annualità 2027: non si prevedono assunzioni;**

#### **LAVORO FLESSIBILE - PROROGA PER L' ANNO 2025**

- **Prosegua anche per l'anno 2025** N. 1 Funzionario tecnico partime a 6 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. n.311/2004 - *scavalco in eccedenza*– fino al 31.12.2025: **Costo totale previsto, calcolato su base annua, oneri riflessi ed Irap pari ad € 12.620,87**

4) **di dare atto** che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

5) **di dare atto**, infine, che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001:

- non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

6) **di trasmettere**, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2025– 2027 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua

adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano<sup>1</sup>.

- 7) **di demandare** al Responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Si richiede l'immediata eseguibilità.

Il proponente – Il Sindaco  
Pasquale Fucci

---

AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

Si attesta la Regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

Lì, 20-12-2024

LA RESPONSABILE DELL'AREA  
(Dott.ssa Paola Pallotta)

---

La Responsabile del Servizio Finanziario attesta la Regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Lì, 20-12-2024

LA RESPONSABILE DELL'AREA  
(Dott.ssa Paola Pallotta)

## LA GIUNTA COMUNALE

### VISTI:

- l'allegata proposta di deliberazione;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000;

**CONSIDERATO** che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di un siffatto provvedimento;

**ATTESA** la propria competenza a procedere ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

**RITENUTO** pertanto di fare propria la motivazione della proposta di deliberazione essendo meritevole di approvazione;

**DATO ATTO** che nessuno dei presenti ha dichiarato la sussistenza di obblighi di astensione nel caso di specie, né conflitti di interesse;

Dopo breve discussione;

con votazione unanime dall'esito favorevole espressa nelle forme di legge;

### DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la proposta di deliberazione nel testo trascritto costituente parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 125 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio on line, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Successivamente, stante l'urgenza di dover provvedere,

## LA GIUNTA COMUNALE

con votazione unanime dall'esito favorevole espressa nelle forme di legge;

### DELIBERA

di **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

**IL SINDACO**  
(Dott. Pasquale Fucci)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott.ssa Sabrina Giannulli)

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, inoltre:

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 15-01-2025 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, D. Lgs. n.267 del 2000);

è stata trasmessa:

- in elenco ai capigruppo consiliari con lettera n. 328 in data 15-01-2025 (art. 125, del D. Lgs. n. 267 del 2000);

Arpaia, lì 15-01-2025

**IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI**  
(Dott.ssa Erminia Ciotta)

---

Il sottoscritto, inoltre,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-12-2024 perché:

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000);

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D. Lgs n. 267 del 2000 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 15-01-2025 al 30-01-2025

Arpaia, lì 15-01-2025

**IL RESPONSABILE AFFARI  
GENERALI**  
(Dott.ssa Erminia Ciotta )



# COMUNEDIARPAIA

PROVINCIA DI BENEVENTO

Via delle Grazie 23 - C.A.P. 82011 Tel.0823-950711 Fax 0823-951046 – Internet:  
[www.comune.arpaia.bn.it](http://www.comune.arpaia.bn.it)

## Area Economico-Finanziaria

### RELAZIONE CONTABILE SU PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI TRIENNIO 2025-2027

Appendice al parere di regolarità contabile ex articolo 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale

riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante dall'art. 1, cc. 557 e segg., L. n. 296/2006;

Rilevato che, in particolare, l'art. 5 del decreto ministeriale citato dispone:

“1. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1. (...)”

2. Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. (...)”.

Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “*Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Visto l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 che dispone:

*“3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”;*

### **Situazione dell'ente**

Il valore medio di riferimento del triennio 2011-2013, da rispettare ai sensi dell'articolo 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006, introdotto dall'articolo 3 del Decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, è pari ad €: 582.287,40

SPESE	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO
PERSONALE	2011	2012	2013
Spesa interv. 01	559.529,08	505.106,44	509.991,62
IRAP	36.921,96	33.600,23	36.500,00
Altre spese	0,00	51.165,54	14.047,34
TOTALE	596.451,04	589.872,21	560.538,96
MEDIA TRIENNIO		<b>Euro 582.287,40</b>	

La spesa di personale 2025-2027 soggetta alle limitazioni di cui all'articolo, comma 557, della Legge n. 296/2006, calcolata secondo quanto dalla programmazione del fabbisogno di personale, dovrà essere contenuta entro tale limite massimo.

Si precisa, invece, che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Decreto interministeriale del 17 marzo 2020 (v. infra) non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 557-quater della Legge n. 296/2006, come sancito dall'articolo 7, comma 1 del Decreto del 17 marzo 2020;

Facoltà assunzionali a tempo indeterminato

Dato atto che con determina del servizio finanziario n. 29 R.G. n° 260 del 05/11/2024 è stato determinato il limite massimo di spesa di personale ai sensi del D.M. del 17 marzo 2020 avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni”*, per l'anno **2025 in € 392.549,90.**

Considerato che alla data odierna, l'ultimo rendiconto approvato si riferisce alla gestione dell'anno 2023, all'esame combinato dei provvedimenti e dell'età anagrafica dei dipendenti, ovvero di coloro che compiranno 67 anni (limite massimo fissato per la permanenza in servizio, a legislazione vigente) ne deriva il seguente quadro riepilogativo di economie di spesa:

<i>Anno di cessazione del rapporto di lavoro</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Categoria</i>	<i>Risparmio per l'ente</i>
2026	sig. M.F. decorrenza 08/10/2026	B5	5.394,18€
2026	sig. C.V. decorrenza 08/10/2026	B5	5.394,18€
2026	Sig. A .A. decorrenza dicembre 2026	B5	3.612,60€
<b>Totale</b>		<b>14.400,96€</b>	

Il programma assunzionale proposto per gli anni 2025/2027, all'esito degli indirizzi e degli obiettivi comunicati dagli amministratori, non prevede costi per nuove assunzioni a tempo indeterminato per il triennio 2025/2027.

Saranno programmati completamenti orari per il personale attualmente assunto a tempo indeterminato part-time se le disponibilità del bilancio lo permetteranno.

## **B -- Lavoro flessibile**

### **Normativa**

La normativa limitativa delle assunzioni di personale con forme di lavoro flessibile si rinviene nell'articolo 9, comma 28, del Decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, primo e secondo periodo, secondo cui: *"A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009"*.

Il comma 28 del citato articolo 9, contenente ulteriori disposizioni in materia di lavoro flessibile, è stato più volte integrato e modificato.

Ai fini che qui interessano, rileva l'articolo 11, comma 4-bis, del Decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, introdotto in fase di conversione dalla Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, che ha inserito, in forma di inciso novellato, il settimo periodo, secondo cui: *"Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale"*

*di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”.*

All'inciso fa seguito il periodo immediatamente successivo, l'ottavo, già presente, che contiene la seguente disposizione: *“Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”.*

Ai sensi dell'articolo 16, comma 1-quater del Decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016, coordinato con la Legge di conversione n. 160 del 7 agosto 2016, recante: *«Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»*, secondo cui *“gli oneri per le assunzioni di dirigenti, responsabili ed elevate specializzazioni effettuate sulla base dell'articolo 110, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, sono al di fuori del tetto di spesa per le assunzioni flessibili”.*

La Deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei conti, sezione Autonomie, chiarisce che *“le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'articolo 9, comma 28, del Decreto-legge n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'articolo 11, comma 4-bis, del Decreto-legge n. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28”.*

Il comma 2 dell'articolo 36 del Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall'articolo 9 del Decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, conferma la causale giustificativa necessaria per stipulare nella Pubblica Amministrazione contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali.

Il programma triennale proposto contiene la previsione di assunzioni flessibili, ovvero a tempo determinato, la cui realizzabilità è subordinata al rispetto del tetto di spesa quantificato nel paragrafo precedente.

Si procede, pertanto, al confronto delle ipotesi assunzionali con i vincoli esistenti, ferma restando la sostenibilità finanziaria, nel redigendo Bilancio previsionale, delle spese previste.

SPESA TIPOLOGIE DI CONTRATTI FLESSIBILI ANNI 2025/2026/2027 soggetta al limite

## **ANNO 2025**

Natura della spesa

Importo della spesa a carico del  
Comune di Arpaia

Convenzione Responsabile Ufficio Tecnico Profilo Funzionario Area dell'Elevata Qualificazione n° 6 ore settimanali	€ 9.877,74
Oneri previdenziali ed assistenziali	€ 2.743,13
<b>TOTALE</b>	<b>€ 12.620,87</b>

#### **ANNO 2026**

Natura della spesa                      Importo della spesa a  
carico del Comune di

	Arpaia
Convenzione Responsabile Ufficio Tecnico Profilo Funzionario Area dell'Elevata Qualificazione n° 6 ore settimanali	€ 9.877,74
Oneri previdenziali ed assistenziali	€ 2.743,13
<b>TOTALE</b>	<b>€ 12.620,87</b>

#### **ANNO 2027**

Natura della spesa                      Importo della spesa a carico del  
Comune di Arpaia

Convenzione Responsabile Ufficio Tecnico Profilo Funzionario Area dell'Elevata Qualificazione n° 6 ore settimanali	€ 9.877,74
Oneri previdenziali ed assistenziali	€ 2.743,13
<b>TOTALE</b>	<b>€ 12.620,87</b>

Pertanto, alla luce delle considerazioni e dei calcoli effettuati la scrivente esprime parere favorevole sulla proposta di modifica del fabbisogno di personale 2025/2027.


#### **Verifica della sostenibilità e del rispetto dei limiti per il triennio 2025/2027**

Allo stato, il piano triennale di fabbisogno del personale garantisce il conseguimento del rispetto della soglia di **€ 392.549,90 quale tetto massimo di spesa anno 2025.**

Si rende opportuno precisare, però, che i valori finanziari di Bilancio/Rendiconto vanno costantemente monitorati, stante l'indeterminatezza degli accertamenti di competenza del triennio 2024-2026, la cui riduzione impatterebbe in modo negativo sul rapporto S/N, comportando ulteriori riduzioni di spesa.

Arpaia, li 11/12/2024

**La Responsabile del Servizio Finanziario**  
Dot. ssa Paola Pallotta

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paola Pallotta', written over the printed name.

# Comune di Arpaia

Provincia di Benevento

Verbale n. 26 del 20/12/2024

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

**OGGETTO:Parere sulla proposta di deliberazione di giunta comunale ad oggetto “PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2025/2027”.**

L’Organo di revisione economico-finanziaria del comune di Arpaia, nominato con deliberazione consiliare n. 29 in data 23/10/2023, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall’art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

### Visti:

- l’art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l’art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l’art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *“Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”*;
- l’art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *“Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”*;
- l’art. 3 *“Semplificazione e flessibilità nel turn over”*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell’ente;
- l’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare*

*nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

*b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

*c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l' art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.

#### **preso atto che:**

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

#### **richiamati:**

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. .... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018.*

*.... A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...);*

**visti** altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”*;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020<sup>1</sup>) avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 29 in data 5.11.2024, con la quale è stato determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno **2025**, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 pari ad **euro 392.549,90**

**vista** la proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto **PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2025/2027 unitamente agli allegati**;

**preso atto che l'Ente:**

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni alla BDAP dei dati rendiconti e dei bilanci approvati alla data odierna;

**visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile competente, ai sensi degli articoli 49- 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

**rammenta**

- che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;
- che l'adozione del piano assunzionale di cui alla proposta deliberativa oggetto del presente parere è subordinata al rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'art. 81 della costituzione e all'art. 9 della Legge n. 243/2012;

**accerta**

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2025/2027 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

**esprime**

parere favorevole alla proposta di deliberazione avente ad oggetto *"PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2025/2027"*.

Data 20/12/2024

Il Revisore Unico

Firmato digitalmente da:

SANTULLO AGOSTINO

Firmato il 20/12/2024 12:27

Seriale Certificato: 1821123

Valido dal 11/10/2022 al 11/10/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



# COMUNE DI ARPAIA

PROVINCIA DI BENEVENTO

**COPIA**

Registro Generale

**N. 260**

**Del 05-11-2024**

## ***DETERMINAZIONE DEL SETTORE FINANZIARIO***

*n. 29 del 05-11-2024*

OGGETTO: *Determinazione limite di spesa per nuove assunzioni ai sensi del  
D.M. Ministero dell'Interno 17 marzo 2020. Anno 2025*

**CIG**

**Il titolare di P.O.  
Dott.ssa Paola Pallotta**

- Richiamato il decreto del Sindaco n. 03 del 15/01/2024 con il quale veniva conferito alla sottoscritta la responsabilità del servizio economico finanziario dell'ente;
- Visto che in virtù del predetto atto il sottoscritto è competente all'adozione degli atti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e precisamente agli atti di gestione ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- Che con delibera di Consiglio Comunale n.41 del 29-12-2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;

**Visto** il Decreto n. 3 del 15.01.2024 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Finanziario-Tributi;

**Premesso** inoltre che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 33 in data 23.12.2023, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 41 in data 29.12.2023, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- con delibera di Giunta Comunale n. 21 in data 19.02.2024, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024-2026;

**Rilevato** che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

*“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*

**Visto** il D.M. 17 marzo 2020, avente ad oggetto: *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* e, in particolare, l'art. 1, comma 1, in base al quale *“Il presente decreto e' finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33,*

*comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia”.*

**Richiamati, in particolare:**

- l’art. 4 del decreto ministeriale citato, che individua i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti (Tabella 1 del DM) e stabilisce, al comma 2, che *“A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”;*
- l’art. 6, comma 1, del medesimo DM, in base al quale *“I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento”;*
- i successivi commi 2 e 3, dell’art. 6 sopra richiamato, in base ai quali *“A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.*  
*3. I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell’art. 4 e dalla Tabella 3 del presente articolo non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato”.*

**Vista** la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “*Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell’11 settembre 2020;

**Visto** l’art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 che dispone:

*“3-septies. A decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”;*

**Rilevato** che:

- sulla base della Tabella 1 dell’art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 27.60% **(A)**;
- sulla base della Tabella 3 dell’art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente è pari al 31.60% **(B)**;

**Verificato** che, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti **2021-2023** e dal bilancio di previsione finanziario annualità **2024**, il valore della soglia percentuale applicabile al Comune di Arpaia è pari al 30.49%, come verificabile dal prospetto allegato alla presente determinazione (All. 1);

**Preso atto** che tale valore:

è superiore al valore della soglia di virtuosità **(A)**;

Rilevato quindi che per l’anno **2025**:

- il tetto massimo della spesa di personale è pari al valore certificato nel rendiconto dell’anno **2023**: € 445.805,57;
- è necessario che il Consiglio comunale programmi un percorso di riduzione della soglia percentuale per rientrare in un valore inferiore a **(B)**, incrementando le entrate correnti e/o riducendo le spese di personale;

- nel frattempo, peraltro, l'ente può assumere rispettando il limite di spesa precedente, nonché il *turn over* disponibile;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del medesimo DM, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;

**Visto** il prospetto: All. 1): *Calcolo del limite di spesa per assunzioni*;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** il D.M. 17 marzo 2020;

**Visto** l'art. 57, c. 3-septies, D.L. n. 104/2020;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

## **DETERMINA**

- 1) **di rilevare** che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, e come dettagliatamente esposto in premessa, il valore della soglia percentuale applicabile per determinare le spese di personale impegnabili per assunzioni nel **2025** al Comune di Arpaia è pari al 30.49%, come verificabile dal prospetto allegato alla presente determinazione (All. 1);
  
- 2) **di dichiarare**, pertanto, che il tetto massimo della spesa di personale per l'anno **2025** è pari a € 392.549,90 come risulta dal prospetto all. 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
  
- 3) **di dare atto** che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, è la dott.ssa Paola Pallotta;

- 4) **di dare atto** che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio;
- 5) **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio segreteria, per l'inserimento nella raccolta generale, al Sindaco e al Segretario comunale, per quanto di competenza.

Di pubblicare il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio ai sensi del comma 6 dell'art. 71 del vigente regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi al fine della generale conoscenza e trasparenza dell'azione amministrativa;

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla suindicata determinazione, esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, parere favorevole e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

**IL RESPONSABILE**  
**f.to Dott.ssa Paola Pallotta**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla suindicata determinazione, esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**f.to Dott.ssa Paola Pallotta**

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

---

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Arpaia, li 06-12-2024

**IL responsabile**  
**f.to (Dott.ssa Paola Pallotta)**

---

N.514 del Registro delle pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per n.15 giorni consecutivi

DAL 06-12-2024 AL 21-12-2024

**IL Resp.le della pubblicazione**  
**f.to (Dott.ssa Paola Pallotta)**

---

PER COPIA CONFORME

Arpaia, li 06-12-2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**(Dott.ssa Paola Pallotta)**

PROSPETTO DI CALCOLO SPESE DI PERSONALE AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 2020

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		ANNO	VALORE	FASCIA
		2025		
	Popolazione al 31 dicembre	ANNO 2024	2.009	C
		ANNO	VALORE	
		2023	445.805,57 €	(l)
	Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	ANNI 2023	(a)	
		2021	1.492.128,08 €	
		2022	1.610.251,06 €	
		2023	1.362.237,03 €	
	Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")			
	Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		1.488.205,39 €	
	Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2023	26.150,00 €	
	Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	(b)	1.462.055,39 €	
	Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)	(c)		30,49%
	Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(d)		27,60%
	Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(e)		31,60%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE INTERMEDIO

ENTE VIRTUOSO

	Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))	(f)		
	Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)		
	Rapporto tra spesa di personale e entrate correnti in caso di applicazione incremento teorico massimo	2025 (g)		#VALORE!
	Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2025 (h)	445.805,57 €	

#VALORE!

ENTE INTERMEDIO

I Comuni il cui rapporto fra spesa di personale e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti risulti compreso fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.3.2020 possono effettuare il turn over al 100%, a condizione di non incrementare il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto al rapporto corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, dovendosi intendere per "ultimo rendiconto" quello approvato per primo in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale. (Del. Corte conti Emilia-Romagna n. 55/2020)

	Entrate correnti da rendiconto di gestione	2022	1.610.215,06 €
	Entrate correnti da rendiconto di gestione	2023	1.362.237,03 €
	STIMA PRUDENZIALE entrate correnti	2024	1.622.516,56 €
	Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		1.531.656,22 €
	Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2025	244.257,11 €
	Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	(p)	1.287.399,11 €
	Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette da ultimo rendiconto approvato (a) / (b)	(q)	30,49%
	STIMA PRUDENZIALE del limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2025 (p) * (q)	392.549,90 €

ENTE NON VIRTUOSO